

NEWSLETTER N° 18/20

Milano, 15 ottobre 2020

Oggetto: **Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge n. 104/2020 del 14 agosto 2020 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”**

PREMESSA

Nella Gazzetta Ufficiale n. 253 è stata pubblicata la **Legge n. 126 del 13 ottobre 2020** che converte in legge il D. L. n. 104/2020, meglio noto come “**Decreto Agosto**”.

Di seguito si analizzano le principali disposizioni di interesse fiscale.

In particolare, segnaliamo in **rosso** le novità apportate in sede di conversione rispetto alla versione originaria del Decreto, già commentata nella Newsletter n. 17/2020 dello scorso 14 settembre.

INDICE

1. [Misure a sostegno e rilancio dell’economia](#)
2. [Misure fiscali](#)

..*.*.*.*.*

PARTE I: MISURE A SOSTEGNO E RILANCIO DELL'ECONOMIA

1. Fondo per la filiera della ristorazione (art. 58)

Il Decreto, al fine di sostenere le imprese operanti nel settore della ristorazione, introduce un contributo a fondo perduto riconosciuto a fronte del sostenimento di spese documentate per l'acquisto di prodotti agricoli, alimentari e viticoli, anche DOP e IGP.

➤ A chi spetta

Alle **imprese** in attività al 15.08.2020 e svolgenti una delle seguenti attività in via prevalente:

- ristorazione con somministrazione (codice ATECO 56.10.11);
- **ristorazione connesse alle aziende agricole (codice ATECO 56.10.12)**
- **catering per eventi e banqueting (codice ATECO 56.21.00)**
- mensa (codice ATECO 56.29.10);
- catering continuativo su base contrattuale (codice ATECO 56.29.20)
- **albergazione (codice ATECO 55.10.00), limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo.**

➤ Requisito di accesso al contributo

L'ammontare del fatturato o dei corrispettivi medi dei mesi di **marzo, aprile, maggio e giugno 2020** deve essere **inferiore ai ¾** del fatturato o dei corrispettivi medi del corrispondente periodo del 2019.

Il contributo spetta anche ai soggetti che hanno iniziato l'attività dall'1.1.2019, a prescindere dall'ammontare del fatturato o dei corrispettivi.

➤ Ammontare dell'erogazione

Il contributo viene erogato in **due tranches**:

-Un anticipo pari al **90% degli acquisti effettuati** e comprovati dalla relativa documentazione fiscale;

-Il restante **10% (saldo)** verrà erogato in un secondo momento, previa presentazione della quietanza di pagamento.

Il contributo in oggetto non concorre a formare base imponibile IRES e IRAP ed è erogato nei limiti degli "aiuti de minimis" previsti in ambito UE.

Inoltre, è escluso dal calcolo del rapporto per la deducibilità dei componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.

Ai fini del riconoscimento del contributo, le imprese interessate presentano una apposita istanza secondo le modalità che verranno definite da un decreto attuativo di prossima emanazione.

2. Fondi a sostegno di settori specifici

Si segnala che la Legge di conversione ha introdotto specifiche misure di sostegno a taluni settori di seguito riportati:

- 7° fondo per la promozione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma (art. 58-bis);
- 7° disposizioni urgenti in materia di apicoltura (art. 58-ter);
- 7° misure a favore del settore vitivinicolo (art. 58-quater).

3. Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici (art. 59)

Il Decreto Agosto riconosce un contributo a fondo perduto ai soggetti che esercitano attività di impresa nelle zone A dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana.

➤ Requisito soggettivo

I destinatari del contributo sono i soggetti che esercitano attività di impresa di vendita di beni o servizi destinati al pubblico in zone che rilevano una forte presenza di turisti. In particolare, i beneficiari sono individuati a seconda dei seguenti flussi turistici:

- Se l'attività è svolta in capoluoghi di provincia, occorre che dall'ultima rilevazione da parte delle pubbliche amministrazioni risultino presenze turistiche di cittadini esteri **almeno pari a 3 volte il numero dei residenti**;
- Se l'attività è svolta in capoluoghi di città metropolitane, occorre che si siano registrate presenze turistiche di cittadini esteri **almeno pari al numero dei residenti**;
- Per i soggetti esercenti autoservizi di trasporto pubblico non di linea l'ambito territoriale è individuato con riferimento all'intero territorio dei Comuni in esame.

➤ Requisito oggettivo

L'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di **giugno 2020** degli esercizi beneficiari deve essere inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferiti a **giugno 2019**.

➤ Ammontare del contributo

Il contributo è determinato applicando una **percentuale** alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di **giugno 2020** e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di **giugno 2019**, come segue:

- 15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d'imposta 2019;
- 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a un 1.000.000 di euro nel periodo d'imposta 2019;
- 5% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1.000.000 di euro nel periodo d'imposta 2019.

L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, ai soggetti aventi i requisiti, per un importo comunque non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Tali importi si applicano anche per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° luglio 2019.

L'ammontare del contributo a fondo perduto **non può essere superiore a 150.000 euro.**

Il contributo in esame non è cumulabile con quello previsto per la filiera della ristorazione di cui si è trattato sopra.

4. Rifinanziamenti di misure a sostegno delle imprese (art. 60)

Al fine di sostenere le imprese colpite dalla crisi economica innescata dal COVID-19, con la conversione del Decreto è stata introdotta la possibilità di **sospendere degli ammortamenti per l'anno 2020**, come anticipato nell'Alert n. 32 del 22 settembre scorso.

La misura in discussione permette alle imprese che adottano gli OIC di **non effettuare** (totalmente o parzialmente) l'**ammortamento civilistico** delle immobilizzazioni materiali e immateriali ottenendo, come conseguenza, la mitigazione dell'impatto negativo sul conto economico e di riflesso sul patrimonio netto delle società di capitali. In pratica le imprese potranno slittare la quota di ammortamento 2020 nel Conto Economico dell'esercizio successivo, differendo nel tempo le quote successive.

L'importo dell'ammortamento civilistico non imputato a conto economico dovrà essere coperto mediante stanziamento di una apposita riserva indisponibile di utili, che dovrà essere opportunamente integrata (utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali) nel caso in cui l'utile di esercizio fosse inferiore alla quota di ammortamento che viene differita per effetto del "congelamento" degli ammortamenti. Inoltre, in **Nota integrativa** è obbligatorio motivare le ragioni della sospensione degli ammortamenti e indicarne l'influenza sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato d'esercizio.

Sotto il profilo fiscale è essere comunque **consentita la deduzione ai fini IRES ed IRAP** delle quote di ammortamento ancorché non imputate a conto economico (in applicazione dell'articolo 109, comma 4, lettera b), del Tuir che consente la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi che pur non essendo imputabili al conto economico, sono deducibili per disposizione di legge).

Allo stato attuale si tratta di una misura temporanea riferita solamente all'esercizio 2020, ma non si esclude che possa essere estesa agli esercizi successivi con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, in relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente all'epidemia di Sars-Cov-2.

5. Superbonus 110%: semplificazione procedimenti assemblee condominiali (art. 63)

Il Decreto Agosto semplifica l'iter di deliberazione condominiale degli interventi per cui spetta il cd. "superbonus" (art. 119 del D.L. "Rilancio", n. 34/2019). Infatti, per conseguire l'approvazione degli interventi sarà sufficiente conseguire il voto favorevole della **maggioranza degli intervenuti** e che essi rappresentino almeno **1/3 del valore dell'edificio**.

La semplificazione dei procedimenti assembleari si applica anche all'approvazione degli eventuali finanziamenti relativi agli interventi, nonché all'adesione dell'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura.

La convocazione della riunione condominiale deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione e, se previsto nel regolamento condominiale, può tenersi in modalità di videoconferenza. In assenza di una specifica previsione nel regolamento condominiale, la videoconferenza può avvenire previo consenso di tutti i condomini.

6. Proroga moratoria per le PMI (art. 65)

Per sostenere le PMI danneggiate dal COVID-19, con il Decreto Agosto vengono **prorogati al 31 gennaio 2021** i termini inizialmente fissati al 30 settembre 2020 dall'art. 56, comma 2, lett. a), b) e c) del D.L. "Cura Italia" n. 18/2020, con riferimento a:

- Aperture di credito a revoca e prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti al 29.02.20 o al 17.03.2020 → gli importi accordati rimarranno invariati fino al 31 gennaio 2021;
- Prestiti non rateali con scadenza entro il 29.09.2020 → le condizioni contrattuali resteranno invariate sino al 31 gennaio 2021;
- Mutui e altri finanziamenti rateali → il pagamento delle rate in scadenza al 29.09.2020 è sospeso fino al 31 gennaio 2021.

7. Proroga credito d'imposta sulle locazioni (art. 77)

Il credito d'imposta riconosciuto dall'art. 28 del D.L. Rilancio, n. 34/2020, per i canoni di locazione di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo, è **esteso anche al mese di giugno 2020**.

Solo per le strutture turistiche-ricettive, il credito d'imposta è riconosciuto **fino al 31 dicembre 2020** nella **misura del 50%** del canone di affitto dell'azienda. Qualora siano stati stipulati due diversi contratti relativi alla medesima struttura turistico ricettiva, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto dell'azienda, il credito d'imposta è riconosciuto per entrambi i contratti.

8. Esenzioni IMU per i settori del turismo e dello spettacolo (art. 78)

La seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU), scadente il 16 dicembre 2020, non è dovuta, solo per l'anno 2020, per i seguenti immobili:

- a) Immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali e termali;
- b) Immobili che rientrano nella categoria catastale D/2 (cioè gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed&breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i proprietari degli stessi immobili siano anche i gestori delle attività appena menzionate); **l'esenzione per le pertinenze degli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 si applica anche alla prima rata IMU.**
- c) Immobili che rientrano nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- d) Immobili che rientrano nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- e) Immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e locali, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

Solo con riferimento agli immobili di cui alla lettera d), l'IMU non è dovuta nemmeno per gli anni 2021 e 2022.

9. Ulteriori agevolazioni fiscali per il settore turistico e termale (art. 79)

Il Decreto Agosto introduce un contributo sotto forma di credito di imposta per gli interventi di riqualificazione e di miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere.

La platea dei beneficiari è estesa anche a:

- Strutture esercenti attività agrituristica;
- Stabilimenti balneari;
- Strutture ricettive all'aria aperta.

Il credito è riconosciuto nella misura del **65%** per i periodi d'imposta **2020 e 2021**.

10. Credito d'imposta per investimenti nel settore sportivo (art. 81)

Al fine di promuovere la ripresa del settore dello sport, il Decreto Agosto riconosce un credito di imposta pari al **50%** degli investimenti pubblicitari effettuati a favore di:

- i) Leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paraolimpiche;
 - ii) società sportive professionistiche, società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai giochi olimpici e paraolimpici e che svolgono attività sportiva giovanile
- con ricavi nel 2019 compresi tra 150.000 euro e 15.000.000 di euro.**

Quanto alle caratteristiche dell'investimento:

- deve essere effettuato nella finestra temporale dal 01.07.2020 al 31.12.2020;
- l'ammontare complessivo è uguale o superiore a 10.000 euro;
- il versamento deve essere effettuato con sistemi di pagamento tracciabili.

Le risorse complessivamente stanziare per questa misura ammontano a 90 milioni di euro.

Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi del presente articolo, con un limite individuale per soggetto pari al 5 per cento del totale delle risorse annue.

Sono **esclusi gli investimenti in campagne pubblicitarie** e le sponsorizzazioni nei confronti di soggetti che aderiscono al **regime previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398**

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, previa presentazione di una apposita istanza diretta al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo modalità ancora da definire. Il credito si applica nel rispetto dei limiti degli "aiuti de minimis" previsti in ambito UE.

PARTE II: MISURE FISCALI

1. Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi (art. 97)

I versamenti sospesi dagli **artt. 126 e 127 del D.L. Rilancio n. 34/2020** possono essere regolarizzati senza l'applicazione di sanzioni o interessi nelle seguenti modalità:

- Il 50% delle somme sospese può essere pagato in un' **unica soluzione** entro il 16.09.2020 oppure in **massimo 4 rate mensili** di cui al prima entro il 16.09.2020;
- Il restante 50% può essere rateizzato in **massimo 24 rate mensili** di cui la prima da pagarsi entro il 16.01.2021.

Restano immutate le altre possibilità già introdotte dal D.L. Rilancio, n. 34/2020:

- versamento dell'intera somma entro il 16.09.2020, ovvero
- 1 versamento in rate mensili di pari importo (massimo 4) a decorrere dal 16.09.2020.

2. Proroga del secondo acconto ISA (art. 98)

Il Decreto Agosto interviene in materia di seconda rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP permettendo ai soggetti ISA, con ricavi non superiori alle soglie previste per l'applicazione degli ISA, di **prorogare al 30.04.2021** il termine del pagamento di suddette imposte.

La condizione necessaria affinché i soggetti ISA beneficino di tale proroga è che abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel **primo semestre del 2020** rispetto al **primo semestre del 2019**.

3. Proroga dei versamenti da dichiarazione per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (art. 98-bis)

Entro il 30 ottobre 2020 i soggetti ISA, inclusi coloro che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi, e gli altri soggetti ad essi collegati (ad esempio, i soci di società di persone, associazioni e i soci delle società a responsabilità limitata in trasparenza o i collaboratori di imprese familiari, nonché i contribuenti forfettari e i minimi) possono regolarizzare **senza applicazione di sanzioni** i versamenti relativi al **saldo annuale** dei redditi 2019 che siano ancora dovuti in tutto o in parte.

La condizione per beneficiare della proroga è che tali soggetti abbiano subito, nel primo semestre del 2020, una **riduzione del fatturato o dei corrispettivi** di **almeno 1/3** rispetto allo stesso periodo del 2019.

Gli importi dovuti dovranno essere regolarizzati con una **maggiorazione dello 0,8%** dell'imposta dovuta.

4. Proroga riscossione coattiva (art. 99)

Il Decreto Agosto differisce ulteriormente la sospensione dei versamenti disposti dall'articolo 152 del D.L. Rilancio, n. 34/2020, prorogando al 15.10.2020 (anziché al 31.08.2020) i versamenti dovuti con riferimento a:

- cartelle di pagamento emesse dall'Agente della riscossione;
- avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi;
- atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell'UE e dell'IVA all'importazione;
- atti di ingiunzione fiscale emessi degli Enti territoriali;
- atti esecutivi emessi dagli Enti locali.

5. Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2020 (art. 110)

Le società di capitali e gli enti commerciali che adottano i principi contabili nazionali possono, anche in deroga alla disposizione del Codice Civile (art. 2426), rivalutare nel **bilancio 2020** i beni d'impresa e le partecipazioni che risultano dal bilancio al 31.12.19, fatta esclusione per gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa (cd. "immobili merce"). La novità del Decreto Agosto è rintracciabile nella possibilità di **rivalutare singoli beni**, senza che questi appartengano necessariamente a una categoria omogenea.

Le imprese il cui esercizio sociale non coincide con l'anno solare possono comunque effettuare la rivalutazione nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, purché il bilancio sia approvato successivamente all'entrata in vigore della presente Legge, cioè dopo il 14 ottobre 2020. Ad ogni modo, i beni d'impresa e le partecipazioni oggetto di rivalutazione devono risultare dal bilancio dell'esercizio precedente.

Esempio: se l'esercizio sociale termina al 31 agosto 2020, è possibile effettuare la rivalutazione se il relativo bilancio è approvato dopo il 14 ottobre 2020 (entrata in vigore della Legge), **a condizione che i beni e le partecipazioni oggetto di rivalutazione risultino già nel bilancio al 31.08.19.**

Il riconoscimento del maggior valore derivante dalla rivalutazione può essere imputato a capitale o a una riserva in sospensione d'imposta. In quest'ultima ipotesi è possibile affrancare il saldo attivo di rivalutazione (anche parzialmente) con il versamento di un'imposta sostitutiva IRES/IRAP del 10%.

Il maggior valore rivalutato rileva ai fini fiscali a decorrere dal periodo d'imposta 2021 in caso di versamento di un'imposta sostitutiva unica del 3% (l'aliquota non è differenziata a seconda che si tratti di beni ammortizzabili o non ammortizzabili).

Il costo rivalutato non assume rilevanza per la determinazione delle plusvalenze o minusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa **prima del 01.01.2024**.

6. Raddoppio limite welfare aziendale anno 2020 (art. 112)

Solo per il periodo d'imposta 2020, le somme elargite dall'azienda ai lavoratori dipendenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 sino al 31 dicembre 2020 **non concorrono alla formazione del reddito** (ai sensi dell'art. 51 del Tuir) fino a un **importo massimo di Euro 516,46**.

La novità consiste nel raddoppio della soglia di esenzione dei fringe benefit in capo al lavoratore dipendente (Euro 516,46 anziché 258,23).

[Torna all'indice](#)

..*.*.*

Per specifiche richieste e chiarimenti, scrivete a: milano@eptalex.com.

(Eptalex – Garzia Gasperi & Partner)